



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Novara, Alessandro Sartor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

ricorso avverso il decreto di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva emesso dalla Questura di Roma il -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il 7 luglio 2022 il ricorrente, cittadino del Ruanda presente in Italia nella qualità di membro del Programma alimentare Mondiale delle Nazioni Unite - -OMISSIS-, munito di carta di identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri con scadenza il -OMISSIS-, ha presentato istanza per la concessione di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, che, però, veniva dichiarata inammissibile il successivo -OMISSIS-.

2. Con ricorso, notificato il 12.2.2024 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato l'atto *de quo* chiedendone l'annullamento.

3. Si costituivano in giudizio la Questura di Roma e il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All'udienza pubblica del 25.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. Con il proprio ricorso il ricorrente censura il contenuto del provvedimento impugnato perché, data la sua presenza regolare sul territorio italiano e la percezione di pensione, non avrebbe dovuto munirsi di alcun visto specifico, come, invece, ritenuto dall'Amministrazione; del resto, la non necessità del visto risulterebbe non solo in linea con la normativa, ma anche logicamente connessa alla particolare situazione dello straniero che richiede tale tipologia di permesso di soggiorno; sarebbe assolutamente illogico costringere lo straniero in possesso di ampie risorse economiche e di un'abitazione a recarsi presso l'Ambasciata italiana nel Paese d'origine per richiedere un visto che gli consenta di fare reingresso sul territorio nazionale.

6. Il ricorso è fondato.

Si ritiene, infatti, che l'Amministrazione precedente ha operato un'interpretazione formalistica delle disposizioni che regolano la materia (art. 11 lett. c quater D.P.R. 394/1999 e D.M. 11.5.2011 allegato A punto n. 13), arrivando ad affermare che, poiché, il ricorrente non era munito di un visto di ingresso per residenza elettiva, egli avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale, munirsi del documento, e, poi, rientrare in Italia per presentare la relativa istanza.

Tale esegesi, tuttavia, appare avulsa dalla *ratio* della normativa di settore e dalle peculiarità del caso concreto.

Dal combinato disposto dell'art. 11 D.P.R. 394/99 e dell'allegato A n. 13 del d.m. 11 maggio 2011 si evince, infatti, che il visto per residenza elettiva, e il relativo permesso di soggiorno, sono rilasciati a coloro i quali siano in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa, con la precisazione che *"lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato"*. Dunque, l'Amministrazione precedente avrebbe dovuto valutare se il ricorrente era in possesso di adeguati mezzi di sussistenza, a prescindere dal visto di ingresso, la cui mancanza era già supplita nella specie dal citato documento di identità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri (cfr. per un caso analogo, TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 687/2023).

8. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo per l'amministrazione precedente di riesaminare l'istanza del ricorrente e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga conto di quanto indicato in motivazione.

8. La peculiarità della vicenda, alla luce di quanto segnalato sopra sul dettato normativo e sull'esegesi che ne è stata fatta nel tempo dalla giurisprudenza, consente di compensare le spese di lite, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Mercone**IL PRESIDENTE**
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO